



Statuto dell'Associazione Italiana degli Avvocati Civilisti

Articolo 1. Scopi

1. E' costituita l'Associazione Italiana degli Avvocati Civilisti (in sigla A.I.A.C.), che ha sede legale in Roma, Via Luigi Arnaldo Vassallo - 26 e sede amministrativa presso lo studio del Presidente pro-tempore.

2. L'A.I.A.C. è un'associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto civile e/o commerciale.

3. L'Associazione si propone :

- a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto civile e/o commerciale, affinché sia tutelata la funzione del difensore conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e siano garantiti i diritti e le prerogative dell'avvocatura;
- b) di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto civile e commerciale;
- c) di promuovere ogni iniziativa diretta a conseguire un miglior funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;
- d) di rafforzare nella società la consapevolezza della indispensabilità del ruolo del difensore nel processo civile e, comunque, nella tutela dei diritti dei cittadini, quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;
- e) di adoperarsi per la specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto civile e commerciale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo ed alla verifica dell'espletamento della formazione continua, anche al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell'avvocato civilista e di accrescerne il prestigio;

- f) di promuovere rapporti e accordi nazionali ed internazionali e particolarmente inter-europei, con associazioni di avvocati civilisti;
- g) di rappresentare a livello nazionale e locale le istanze degli avvocati nei rapporti con gli Organi Istituzionali dell'avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l'Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;
- h) di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l'elaborazione di proposte legislative, l'organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori;
- i) di garantire il rispetto delle norme deontologiche, e di conseguenza prevedere come requisito di iscrizione all'Associazione l'inesistenza di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità a carico degli associati.

4. L'Associazione può promuovere la costituzione ovvero può direttamente costituire e/o partecipare a società ed enti, pubblici o privati, che abbiano per oggetto della loro attività la promozione del profilo professionale, la formazione anche continuativa, nonché la formazione e l'aggiornamento specialistico degli avvocati in genere e, in particolare, degli avvocati civilisti. Agli stessi scopi l'Associazione può direttamente costituire, eventualmente avvalendosi delle prestazioni di cui alle società ed enti di cui al precedente periodo e stipulando con essi apposite convenzioni, una o più scuole di diretta promanazione per la formazione e la specializzazione dei predetti avvocati civilisti alle quali sarà riconosciuta autonomia patrimoniale per lo svolgimento della propria attività. Alla scuola o alle scuole come sopra costituite non potrà essere consentito di rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

Articolo 2. Soci

1. Sono soci dell'A.I.A.C. tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, regolarmente iscritti all'Ordine di appartenenza, che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto civile e/o commerciale e che sono iscritti ad una Camera Civile o ad un'Associazione di Avvocati Civilisti circondariale, o all'A.I.A.C. Nazionale

2. Per aderire all'A.I.A.C. in qualità di socio è necessario essere iscritto ad una Camera Civile o ad un'Associazione circondariale aderente all'A.I.A.C. ovvero avanzare domanda al Comitato Direttivo Nazionale; essere iscritto all'albo degli avvocati o al registro dei praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio provvisorio; garantire il rispetto del presente statuto, dei principi associativi e deontologici; garantire di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità.

3. Possono aderire all'A.I.A.C. le Camere Civili o le Associazioni di Avvocati Civilisti costituite sul territorio nazionale che ne condividano gli scopi e che accettino il presente statuto e si obblighino in modo esplicito ad operare attivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

La Camera Civile o l'Associazione che chiede di aderire all'A.I.A.C. deve farne istanza scritta al Presidente e, per conoscenza, al Segretario, allegando a tale domanda:

- a) l'elenco nominativo dei propri iscritti (indicante nome, cognome, data di nascita, indirizzo dello studio, numero di telefono, di fax, e-mail);
- b) copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo.

Il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione delibera l'ammissione della Camera Civile o dell'Associazione richiedente o del singolo socio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti e riconosce quali associati dell'A.I.A.C. le Camere Civili o

le Associazioni costituite a livello circondariale che hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Le Camere Civili o le Associazioni circondariali non possono essere costituite con un numero di soci inferiore a 10 e sono rette da norme autonomamente deliberate, che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che devono essere sottoposte al visto di conformità del Comitato Direttivo Nazionale.

Esse hanno il compito di attuare le linee programmatiche ed i deliberati adottati dagli organi nazionali nella circoscrizione del Tribunale di appartenenza e di sviluppare e coordinare le iniziative e le attività culturali e formative a livello locale; in relazione a tale ultimo aspetto i programmi di attività dovranno essere di massima coordinati con gli organi nazionali dell'Associazione.

Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, le Camere Civili o le Associazioni aggiungeranno alla loro denominazione la specificazione "aderente all'Associazione Italiana degli Avvocati Civilisti".

Ciascuna Camera Civile o Associazione locale dovrà provvedere al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, presso il Tesoriere Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta medesima.

Essa dovrà, altresì, comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Segretario l'elenco aggiornato degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3. Diritti ed obblighi dei soci.

1. I soci dell'A.I.A.C., in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, anche con riguardo alla loro appartenenza o meno ad un'Associazione territoriale.

Per il primo anno, in assenza di bilancio preventivo, la quota viene determinata in € 5,00 per ciascun socio iscritto ad una Camera Civile o ad un'Associazione aderente ed in € 15,00 per ciascun socio iscritto all'A.I.A.C. Nazionale.

2. Il versamento della quota associativa annuale viene effettuato dal socio all'Associazione di appartenenza o direttamente all'Associazione Nazionale, laddove non sia iscritto ad una Camera Civile o un'Associazione aderente.

3. La qualità di associato si perde:

1. per recesso o esclusione della Camera Civile o dell'Associazione di appartenenza;
2. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
3. per aver assunto iniziative in grave contrasto con gli scopi dell'A.I.A.C. e/o con le direttive approvate dal Congresso nazionale e dagli altri organi rappresentativi dell'Associazione Nazionale;
4. per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;

5. per mancata corresponsione della quota associativa annuale entro il termine di tolleranza di 90 giorni dalla relativa scadenza;
 6. per recesso per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione;
 7. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità.
4. La perdita della qualità di associato è deliberata dall'Associazione di appartenenza, anche su richiesta del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale delibera la perdita della qualità di associato per i soci che non siano iscritti ad una Camera Civile o ad un'Associazione territoriale. In tale ultimo caso l'esclusione deve essere preceduta da una comunicazione di contestazione e richiesta di deduzioni in merito da inviarsi a mezzo plico raccomandato a.r. L'esclusione è deliberata, previa eventuale audizione dell'interessato, ove richiesta, dal Comitato Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti
5. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
6. Sono escluse le Camere Civili e le Associazioni locali che:
1. omettano di versare la quota associativa annuale, con un termine massimo di tolleranza di 90 giorni rispetto alla scadenza prevista;
 2. assumano iniziative in grave contrasto con gli scopi dell'A.I.A.C. e/o con le direttive approvate dal Congresso nazionale e dagli altri organi rappresentativi dell'Associazione Nazionale;
 3. forniscano dichiarazioni non veritiere circa il numero dei loro iscritti ;
 4. risultino inattive nel loro ambito territoriale;
 5. non mantengano il numero degli iscritti previsto dallo statuto vigente per l'ammissione;
 6. si rendano responsabili di gravi violazioni disciplinari accertate dal Collegio dei Probiviri.
7. L'esclusione deve essere preceduta da una comunicazione di contestazione e richiesta di deduzioni in merito da inviarsi a mezzo plico raccomandato a.r. L'esclusione è deliberata, previa eventuale audizione del rappresentante dell'Associazione, ove richiesta, dal Comitato Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti. L'esclusione non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 4. Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'A.I.A.C.:
 1. l'Assemblea Generale dei Soci;
 2. il Comitato Direttivo Nazionale;
 3. il Presidente;
 4. uno o più Vice Presidenti;

5. il Segretario;
6. la Giunta esecutiva;
7. il Tesoriere;
8. il Collegio dei Probiviri.

2. Gli organi dell'Associazione durano in carica fino all'Assemblea congressuale successiva, salvo l'eventuale proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione.

3. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, del consesso di cui fa parte nell'ambito dell'intero mandato viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Articolo 5. Assemblea Generale dei Soci.

1. L'Assemblea Generale dei Soci è costituita:

1. dai delegati eletti dalle Associazioni locali, nella misura di uno ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque, con un numero di supplenti pari, onde procedere alla loro sostituzione in caso di assenza o impedimento;
2. dai rappresentanti dei soci non iscritti ad una Camera Civile o ad un'Associazione territoriale aderente all'A.I.A.C., nella misura di uno ogni cinque soci o frazione superiore a tre per ciascuna circoscrizione, eletto a maggioranza semplice degli iscritti del circondario.

2. Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere al massimo due deleghe.

3. L'Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente annualmente per l'approvazione della relazione annuale del Presidente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'anno successivo, ed a riguardo delibera con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 1, c.c..

4. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta dieci Camere Civili e/o Associazioni territoriali o 1/3 dei soci non iscritti a Camere Civili o Associazioni aderenti per questioni di rilevante interesse associativo.

5. L'Assemblea Generale dei soci ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in caso di impedimento anche di questi dal componente più anziano del Comitato Direttivo Nazionale.

6. Il Segretario dell'A.I.A.C. redige il verbale dell'Assemblea.

7. Ogni tre anni l'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente in sede congressuale per il rinnovo del Comitato Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri, e per le eventuali modificazioni statutarie.

8. L'Assemblea generale dei soci in sede congressuale:

1. determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'A.I.A.C.;

2. delibera le modifiche dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
3. elegge i componenti del Comitato Direttivo Nazionale;
4. elegge il Collegio dei Probiviri.

9. L'Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, o in sede congressuale, viene convocata dal Presidente a mezzo plico raccomandato o a mezzo fax o tramite e-mail da inviarsi alle Camere Civili ed alle Associazioni aderenti ovvero ai singoli soci non iscritti a Camere Civili o Associazioni aderenti almeno 60 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

10. Il Congresso Nazionale è convocato presso la città sede della Camera Civile o dell'Associazione designata nel corso del precedente Congresso o, in mancanza, ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità, presso la città designata dal Comitato Direttivo Nazionale.

11. La scelta del tema o dei temi oggetto del dibattito congressuale spetta al Comitato Direttivo Nazionale e verrà effettuata in relazione allo stato della giustizia civile del Paese, agli argomenti di più attuale interesse forense e di quant'altro il dibattito giuridico-culturale in atto nella società segnalerà come meritevole di attenzione per l'Avvocatura civile, tenuto conto degli scopi dell'Associazione.

12. Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, prima della scadenza triennale, tutte le volte che eccezionali, gravi ed urgenti ragioni lo impongano. La convocazione dello stesso è invece obbligatoria nel caso in cui, per qualunque motivo, vengano a cessare dalla carica, prima della scadenza triennale, la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale. Il termine di convocazione è ridotto alla metà. Si applicano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Congresso ordinario.

Articolo 6. Comitato Direttivo Nazionale.

1. Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 25 rappresentanti eletti dalla Assemblea generale dei soci in sede congressuale.

2. Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno:

1. il Presidente dell'Associazione;
2. i Vice Presidenti dell'Associazione;
3. il Segretario;
4. la Giunta Esecutiva.

3. Il Comitato Direttivo Nazionale:

1. attua le scelte compiute dall'Assemblea congressuale, e determina la politica associativa tra un'Assemblea congressuale ed un'altra ed indica le linee programmatiche dell'attività. A questo fine può nominare commissioni di lavoro su singole e specifiche tematiche, cui potranno partecipare anche componenti esterni al Comitato Direttivo Nazionale; dette commissioni saranno coordinate da un responsabile eletto dal Comitato;

2. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo predisposti dal Presidente e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 6;
 3. presenta all'Assemblea congressuale le eventuali proposte di modifica dello statuto;
 4. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione ovvero alle esclusioni;
 5. stabilisce annualmente le quote sociali ed il contributo che deve essere versato, per tramite delle Camere Civili o delle Associazioni locali ovvero direttamente dai soci non iscritti ad una Camera Civile o ad un'Associazione territoriale aderente;
 6. emana e modifica il regolamento interno.
4. Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative.
 5. La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, o e-mail, o fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione.
 6. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.
 7. Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, e in assenza di questi dal Vice Presidente più anziano.
 8. E' validamente costituito soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, del codice civile, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto, salvo per le delibere da adottarsi con maggioranze qualificate.
 9. Il verbale, redatto a cura del Segretario, verrà inviato a tutti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale a mezzo fax o e-mail.
 10. Il Comitato Direttivo Nazionale adotta il regolamento per il funzionamento degli organismi di direzione dell'Associazione Nazionale.

Articolo 7. Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, ed ha i poteri di legge; convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci, il Comitato Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva.
2. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o ai componenti della Giunta esecutiva lo svolgimento di singole attività o di singoli atti.
3. Assicura l'unità d'indirizzo dell'Associazione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l'adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi.
4. Assume la responsabilità delle decisioni di ordinaria amministrazione, unitamente alla Giunta Esecutiva, nei confronti del Comitato Direttivo Nazionale e dell'Assemblea.

5. Il Presidente predispose la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed al bilancio preventivo, da presentare al Comitato Direttivo Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

7. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

8. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario, il quale dovrà convocare il Comitato Direttivo Nazionale per procedere alla nuova elezione nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente e di tutti i Vice Presidenti detta convocazione dovrà essere effettuata dal componente più anziano del Comitato Direttivo Nazionale.

Articolo 8. Segretario dell'Associazione.

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Comitato Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

2. Il Segretario:

a) svolge funzioni di coordinamento delle Camere Civili e delle Associazioni locali aderenti all'A.I.A.C.;

b) redige i verbali del Congresso, dell'Assemblea nazionale, del Comitato Direttivo e della Giunta;

c) assicura il resoconto dei lavori dei congressi nazionali;

d) custodisce: i libri dei verbali, vidimati da lui stesso e dal Presidente; i verbali delle elezioni, sia di quelle avvenute in sede congressuale, sia di quelle avvenute nell'ambito dell'assemblea, del comitato direttivo e della giunta; i documenti finali elaborati dal congresso, dall'assemblea, dal comitato direttivo, dalla giunta, e dalle commissioni; le mozioni approvate dal congresso;

e) favorisce la consultazione, da parte degli iscritti, di verbali, libri e documenti in originale e, su richiesta, ne rilascia copia;

f) tiene l'elenco aggiornato delle Camere Civili e delle Associazioni territoriali aderenti all'A.I.A.C., dei loro organi rappresentativi e degli iscritti alle stesse;

g) tiene l'elenco aggiornato dei soci iscritti direttamente all'A.I.A.C. Nazionale.

Articolo 9. Giunta Esecutiva.

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti, dal Segretario e da altri sei componenti eletti dal Comitato Direttivo Nazionale, secondo criteri di funzionalità, competenza e capacità organizzative; elegge al suo interno il Tesoriere.

2. La Giunta Esecutiva coordina l'attività dell'Associazione nazionale e provvede, unitamente al Presidente, a realizzare e dare vita alle direttive dei programmi decisi dal Congresso e dal Comitato Direttivo Nazionale.

3. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente e si riunisce, altresì, a richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

4. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei componenti della Giunta, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione.

5. I coordinatori delle commissioni, nominati ai sensi dell'art. 6, devono inviare i verbali delle riunioni delle commissioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva e possono chiedere di essere sentiti dalla Giunta Esecutiva in qualsiasi momento.

6. La Giunta Esecutiva può convocare i coordinatori delle commissioni ad una propria riunione in qualsiasi momento.

Articolo 10. Tesoriere dell'Associazione

1. Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente tra i membri della Giunta esecutiva e dura in carica tre anni.

2. Il Tesoriere può essere in ogni momento sostituito, con delibera della Giunta, con un altro componente della stessa.

3. Il Tesoriere:

a) gestisce le disponibilità finanziarie dell'Unione, in esecuzione delle delibere della Giunta;

b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale;

c) effettua i pagamenti disposti dal Presidente e dalla Giunta;

d) provvede alla riscossione dei contributi associativi delle singole Camere Civili ed Associazioni territoriali aderenti;

e) custodisce tutta la documentazione contabile;

f) trascorso il termine previsto per il versamento annuale delle quote associative, ne sollecita per iscritto il pagamento.

g) segnala alla Giunta, per l'assunzione degli eventuali conseguenti provvedimenti, la situazione di morosità delle Camere aderenti, qualora siano trascorsi vanamente centoventi giorni dal termine previsto per il pagamento annuale delle quote associative.

Articolo 11. Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti, ogni triennio, dall'Assemblea congressuale tra gli iscritti alle Associazioni aderenti e che abbiano un'anzianità professionale non inferiore a dieci anni.

2. Il Collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'Associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

3. La prima riunione del Collegio dei Probiviri è convocata dal Presidente dell'Associazione, contestualmente alla prima riunione della Giunta. Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri procederà alla nomina, fra i propri membri effettivi, del Presidente. Il Presidente, così nominato, avrà il compito di convocare il collegio e coordinarne i lavori.

4. Il Collegio giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e/o Organi associativi nazionali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti. Deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e/o associazioni territoriali e associazione nazionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

Articolo 12. Incompatibilità.

1. La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario dell'Associazione, e la qualità di componente della Giunta esecutiva sono incompatibili con:

1. la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
3. la carica di dirigente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre Associazioni e Organismi nazionali forensi;
4. la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato.

2. La carica di Probiviro nazionale è, altresì, incompatibile con altre cariche associative nazionali e locali.

Articolo 13. Gratuità delle cariche

1. Nessuna carica comporta retribuzioni di sorta.

2. Il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni in rappresentanza dell'Associazione, escluse quelle ordinarie, relative alle riunioni degli Organi Collegiali.

3. In ogni caso, il rimborso delle spese deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Esecutiva o, in caso d'urgenza, ratificato da questa nella prima sua riunione su proposta del Presidente. Sono comunque rimborsabili solo le spese specificatamente documentate.

Articolo 14. Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'A.I.A.C. è costituito dalle quote associative dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

2. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'Associazione, nominato secondo quanto disposto dal presente statuto.

3. Le quote associative vengono rimosse entro il 31 marzo di ogni anno, salvo le nuove iscrizioni.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 15. Bilanci.

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Per il primo anno di costituzione dell'Associazione sarà omessa l'approvazione del bilancio preventivo relativo a detta annualità.

4. Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione, per almeno i 30 giorni precedenti all'Assemblea generale dei soci e deve essere pubblicato sul sito dell'A.I.A.C. ed inviato in copia ai Presidenti delle Camere Civili e delle Associazioni territoriali almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 16. Durata.

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato Direttivo Nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolgerà il patrimonio utile netto residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17. Regolamenti.

1. Per l'applicazione dello Statuto si possono redigere uno o più regolamenti i quali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e possono essere provvisoriamente esecutivi solo dopo l'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

Articolo 18. Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Norma transitoria.

1. I fondatori eserciteranno tutti i poteri di cui agli organi sociali sino a che la prima assemblea in sede congressuale non abbia provveduto alla nomina delle cariche associative.
2. Si considerano fondatori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che aderiranno all'Associazione entro 15 giorni dalla sua costituzione.
3. Qualora tra i fondatori vi siano Camere Civili o Associazioni territoriali, i relativi diritti saranno esercitati dai legali rappresentanti delle stesse.